

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3095

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato APUZZO

Introduzione dell'articolo 70-bis nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernente il divieto di maltrattamento degli animali

Presentata l'8 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza recita: « Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali ».

Tale articolo, concepito nel 1931, non ha mai, nella sua lunga esistenza, mostrato alcuna efficacia, tant'è che presso il Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte di cassazione non risulta memorizzata alcuna sentenza in merito. È da condividere dunque l'abrogazione di una norma inutile come pure è apprezzabile la politica di decriminalizzazione dei reati minori. La Camera ha approvato alla unanimità una proposta di legge contro i maltrattamenti agli animali che modifica l'articolo 727 del codice penale, prevedendo sanzioni più severe. Si

tratta forse di un provvedimento in controtendenza? Si direbbe di no, considerato che detto atteggiamento, previsto nel codice penale come reato ma non sanzionato, non è mai stato « criminalizzato »: il vecchio articolo 727 del codice penale non aveva alcun valore deterrente, pur essendo l'unica norma di legge che vieta esplicitamente i maltrattamenti agli animali.

Così come riformulato il nuovo articolo 727 del codice penale ha un alto valore simbolico e deterrente contro le brutalità gratuite inferte agli animali.

Ciò che manca per rendere completo il quadro della perseguibilità delle sevizie contro gli animali è la possibilità di comminare sanzioni amministrative « ad effetto immediato ».

Infatti, se difficilmente verranno imbastiti processi in base all'articolo 727 del codice penale, che rimane comunque un

principio fondamentale ed un ottimo deterrente, molto più verosimilmente saranno comminate sanzioni pecuniarie a chi maltratta gli animali.

Mentre l'articolo 727 del codice penale rappresenta, per così dire, lo « spauracchio » contro brutalità e maltrattamenti, il nuovo articolo che si intende inserire nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza rappresenta la possibilità concreta di applicare immediatamente una sanzione nei casi di maltrattamento di animali meno gravi e più diffusi.

I casi esposti nella presente proposta di legge per i quali è prevista la sanzione amministrativa rappresentano tutti maltrattamenti gratuiti, inferti per crudeltà o lucro illecito. Di conseguenza non sono previsti come sanzionabili quelle attività previste e disciplinate da leggi dello Stato, quali i macelli, gli allevamenti, la speri-

mentazione, la caccia, le corse dei cavalli, eccetera.

Le violazioni sanzionabili riguardano, secondo la presente proposta di legge, l'abbandono di animali domestici lasciati senza acqua né cibo, spettacoli cruenti come le lotte tra cani o galli, o competizioni non autorizzate tra cavalli nonché costrizioni che non garantiscono agli animali lo spazio vitale e un adeguato trattamento. L'articolo che si propone di inserire nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è il 70-*bis*, poiché la Camera dei deputati ha già attribuito delega al Governo per la decriminalizzazione dei reati previsti dal citato testo unico e per l'abrogazione di alcuni articoli, tra i quali vi è l'articolo 70, concernente gli spettacoli crudeli con animali.

L'approvazione della presente proposta di legge rappresenterebbe un significativo passo in avanti in termini di civiltà e di sensibilità istituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

« ART. 70-bis — 1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 8 milioni chiunque:

a) abbandona per un periodo superiore alle ventiquattro ore un animale domestico senza acqua e cibo, esponendolo al caldo, al freddo od alle intemperie;

b) usa pungoli e bastoni a danno di animali o li macella senza il previsto stordimento, causando agli animali stessi dolore e stato di agitazione;

c) trasporta gli animali senza garantire loro le condizioni minime di stabulazione e di approvvigionamento di cibo ed acqua;

d) sottopone gli animali a giochi e spettacoli costrittivi ed inadatti alla loro natura;

e) conduce gli animali in maniera tale da danneggiare il benessere e la salute degli stessi o in modo da rappresentare un pericolo per terzi.

2. In caso di ripetute violazioni, le sanzioni di cui al comma 1 sono aumentate di un terzo.

3. Qualora i fatti di cui al comma 1 siano commessi dall' esercente un' attività che preveda l'impiego di animali, contestualmente alla sanzione amministrativa si applica la sospensione della licenza inerente l'attività del trasgressore per un periodo di due mesi. In caso di ripetute violazioni la licenza è revocata ».